

queste istituzioni

**Il diamante “fiorentino” e le questioni
relative alla proprietà
e alla collocazione**

Gianni Cortigiani

Numero 1/2026

15 aprile 2026

Il diamante “fiorentino” e le questioni relative alla proprietà e alla collocazione

di Gianni Cortigiani*

Sommario

1. La storia del Diamante Fiorentino – 2. Il Patto di Famiglia del 1737 – 3. La questione della proprietà – 4. Il vincolo di inamovibilità dalla Città di Firenze – 5. Lo scambio di note del dicembre 1929 e la sua non decisività.

Sintesi

L'articolo ricostruisce le vicende storiche del Diamante Fiorentino, da oltre un secolo considerato disperso e riemerso alla fine del 2025 esaminando, principalmente sulla base delle disposizioni del c.d. Patto di Famiglia del 1737, le questioni relative alla individuazione del legittimo proprietario e soprattutto della legittimità della attuale collocazione a Quebec-Canada anziché nella Città di Firenze.

Abstract

The article traces the history of the Florentine Diamond, which had been considered lost for over a century before resurfacing at the end of 2025. It examines, primarily on the basis of the provisions of the so-called Family Pact of 1737, the issues relating to the identification of the rightful owner and, above all, the legitimacy of its current location in Quebec, Canada, rather than in the city of Florence.

Parole chiave

Diamante Fiorentino – Città di Firenze – legittimo proprietario – Quebec.

Keywords

Florentine Diamond – City of Florence – rightful owner – Quebec.

1. La storia del Diamante Fiorentino.

La recente rivelazione della perdurante esistenza del “Florentiner” o “Fiorentino” ha dato origine ad una serie di interessanti problemi giuridici relativi sia alla legittimità del possesso da parte degli attuali detentori, sia, anche indipendentemente dalla questione proprietaria, alla legittimità della sua collocazione fisica (attualmente a Quebec-Canada), problemi che hanno attirato l'attenzione anche della Commissione Permanente 7 (Cultura. Patrimonio culturale ecc.) del Senato, che all'esito dell'esame condotto, ha emesso la Risoluzione 3.3.26 (Doc.XXIV n.39).

In estrema sintesi il Fiorentino è un diamante di circa 137,27 carati, di colore giallo pallido, tagliato a forma di doppia rosetta con 126 faccette.

Fu acquistato, grezzo, da Ferdinando I de' Medici Granduca di Toscana, nel 1601 e tagliato a Firenze, dal veneziano Pompeo Studentoli con un lavoro protrattosi dal 1605 al 1615, lavoro

* Già Avvocato Distrettuale dello Stato.

che rappresentava, per l'epoca, una assoluta novità venendo a costituire una anticipazione di quello che sarebbe diventato successivamente il taglio "moderno". Sempre all'epoca era il secondo più grande diamante conosciuto.

La pietra compare in ritratti ufficiali di Cristina di Lorena e di Maria Maddalena d'Austria, Granduchessa di Toscana consorti rispettivamente di Ferdinando I e Cosimo II e co-reggenti durante la minore età di Ferdinando II.

È esattamente rappresentato, con il nome di "Gran Diamante del Serenissimo Granduca di Toscana" e l'indicazione sostanzialmente corretta del peso di 138 carati, in una incisione, datata fra 1615 e 1619, contenuta in un volume di manoscritti provenienti da Anton Francesco Gori conservato nella Biblioteca Marucelliana di Firenze (MS A 213 carta 95r).

Compare in un inventario redatto alla morte del Granduca Cosimo III (1723) come pietra "sfaccettata da entrambi i lati e circondata da una banda incrostata di diamanti".

Con una descrizione quasi analoga "gran diamante faccettato da una parte e dall'altra, di peso carati centoquaranta contornato da un sottile serpente tutto tempestato di piccoli diamanti" compare al n. 2 dell'Inventario datato 10 Marzo 1740 (stile fiorentino, 1741 in computo moderno) "*delle gioie della sua Casa unite allo Stato della Toscana*" ordinato da Anna Maria Luisa dei Medici, ultima del ramo principale della casata, conosciuta anche come Elettrice Palatina in quanto vedova del Principe Elettore del Palatinato.

Dopo il subingresso (con Francesco Stefano) dei Lorena ai Medici come dinastia regnante di Toscana (1737) e la morte di Anna Maria Luisa (1743) la pietra (insieme a numerosissimi altri gioielli già appartenuti alla Elettrice Palatina la cui sorte è ignota) viene spostata da Firenze e occasionalmente è utilizzata e indossata in cerimonie di particolare importanza.

Anche dopo la dissoluzione del Sacro Romano Impero e il sorgere dell'Impero austriaco (dal 1867 Monarchia Austro-Ungarica) la pietra rimane a Vienna, conservata e sporadicamente esposta nella Hofburg.

È evidentemente al periodo viennese che risale l'attribuzione alla pietra del nome "Florentiner" a testimonianza della origine, appunto, fiorentina della stessa.

Dopo la caduta della dinastia Asburgo-Lorena e la proclamazione della Repubblica d'Austria (3.4.1919) la pietra viene espressamente citata nel Trattato di S. Germaine en Laye (10.9.1919) fra gli oggetti in possesso dell'Austria dei quali una apposita Commissione di esperti dovrà valutare la legittimità della appartenenza ai fini della eventuale restituzione ai paesi di origine, e nella successiva Convenzione in data 4.5.1920 con la quale la Repubblica Austriaca si impegna, senza attendere il parere della Commissione, a restituirla all'Italia.

Nel frattempo peraltro della pietra si sono perse le tracce, tanto che comunemente si ritiene che la stessa sia andata perduta, rubata, tagliata in più gioielli con maggior facilità commerciabili, fino a che (Novembre 2025 - notizia in New York Times del 6.11.25) Carlo di Asburgo-Lorena,

rivela che il Diamante si trova, insieme ad altre gioie, sin dal 1940 nel caveau di una banca del Quebec, essendovi stato depositato da Zita di Borbone-Parma, vedova dell'ultimo Imperatore Carlo I.

Nel corso dei lavori della Commissione 7 Cultura del Senato sono state consultate due note (la cui esistenza era stata già anticipata da Claudia Gambaro in “Il Fiorentino-Il Gran Diamante di Toscana”, pubblicazione illustrativa della Mostra tenutasi a Firenze fra 26.11.2021 e 25.1.2022) risalenti al dicembre 1929 scambiate fra il Ministero degli Esteri italiano e i legali della ex Imperatrice, note rimaste sostanzialmente riservate e sulle quali si tornerà in seguito.

Dalla ricostruzione storica che precede appare evidente come in relazione alla legittimità sia del possesso da parte degli attuali detentori, sia della attuale collocazione della pietra assuma decisiva rilevanza il momento del trasferimento dalla casa Medici alla casa Lorena (poi Asburgo-Lorena); tale momento è rappresentato dalla Convenzione di Vienna (detta anche Patto di Famiglia) sottoscritta il 31-10-1737 dai Ministri Plenipotenziari di Francesco Stefano di Lorena e di Anna Maria Luisa de' Medici, ultima discendente della linea diretta della casa Medici, da cui la necessità della analisi che segue.

2. Il Patto di Famiglia del 1737.

Il 31-10-1737 viene siglata in Vienna la Convenzione volta a regolare i rapporti, anche economici, fra Francesco Stefano di Lorena, nuovo Granduca di Toscana per investitura imperiale e Anna Maria Luisa de' Medici, Elettrice Palatina in quanto vedova del Principe Elettore del Palatinato, ultima rimasta, dopo la morte del fratello Gian Gastone avvenuta pochi mesi prima, del ramo principale della casa Medici già regnante nel Granducato.

La sottoscrizione da parte dei plenipotenziari delle parti avviene a seguito di lunghe e laboriose trattative iniziate da Francesco Stefano già con Gian Gastone ancora in vita.

Prima di addentrarsi nell'esame delle clausole della Convenzione, sembra opportuno soffermarsi sulla natura di tale Atto.

Appare pacifico che lo stesso abbia le caratteristiche e la natura di un vero e proprio Trattato Internazionale.

Anche se non interviene fra due Stati, la Convenzione regola i rapporti di successione fra due dinastie, con il dichiarato scopo (preambolo) di favorire *“la quiete dell'Europa, la tranquillità dell'Italia, e in particolare la felicità della Toscana”* e (art.1) di *“concorrere a tutte le misure prese per il più grande stabilimento della tranquillità pubblica”*.

In un momento storico particolarmente turbolento (siamo nel mezzo delle Guerre di Successione) la Toscana, considerata in sede imperiale Feudo dell'Impero (nonostante la presenza e la anteriorità di investiture papali) visti fallire i tentativi del Granduca Cosimo III di ottenere

una deroga alla legge salica, così da consentire la successione nel titolo anche in linea femminile, e senza che sia presa in considerazione la possibilità di una successione in linea collaterale, si trova in gravi difficoltà non solo nei rapporti con le Potenze, ma anche all'interno.

La Convenzione faticosamente elaborata serve appunto non solo e non tanto a regolare la sorte del patrimonio (e degli ingenti debiti “personali”) di casa Medici, ma soprattutto a superare le difficoltà interne e internazionali che il cambio di Dinastia avrebbe potuto comportare ed in particolare a garantire la “manutenzione” del debito pubblico del Granducato.

Non è un caso allora se (art. XIII) *“le Altezze Loro Reale ed Elettorale”* (cioè Francesco Stefano e Anna Maria Luisa) chiedono all'Imperatore (e al Re Cristianissimo cioè al Re di Francia, formalmente signore feudale di Francesco Stefano in quanto Duca di Lorena) al dichiarato fine di dare maggior stabilità al patto, di farsi garanti dei loro accordi, dichiarandosi disposti a modificarli a loro eventuale richiesta.

Una siffatta richiesta non avrebbe avuto senso relativamente ad un semplice atto di autonomia privata, ma è pienamente conforme alla natura di diritto pubblico internazionale della Convenzione.

Non è, ancora, un caso che la copia in italiano della Convenzione, redatta immediatamente dopo la sottoscrizione dell'originale in francese, sia conservata all'Archivio di Stato di Firenze, Trattati Internazionali n. 56 ins. 6.

(è interessante notare come dalla relazione del Marchese Bartolommei, plenipotenziario della Elettrice emerga come Francesco Stefano si dolesse del fatto che la parte fiorentina tendeva ad introdurre nell'accordo clausole “notarili” secondo lui adatte ad un contratto fra piccoli proprietari e non consone ad un Trattato fra dinastie che avrebbe dovuto fondarsi, semplicemente, sulla reciproca buona fede e buona disposizione d'animo).

Il punto della Convenzione che interessa le vicende del Diamante è rappresentato dall'art. III con il quale Anna Maria Luisa *“cede, dà e trasferisce al presente per lui e i suoi successori Granduchi tutti i mobili, effetti e rarità della successione del serenissimo Granduca suo fratello, come Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioie e altre cose preziose...a condizione espressa che di quello è per ornamento dello Stato, e per utilità del pubblico e per attirare la curiosità dei forestieri non ne sarà nulla trasportato, e levato fuori dalla capitale e dallo Stato del Granducato”*.

Di converso *“La guardaroba, mobili, argenteria ed effetti che sono in uso resteranno alla libera disposizione di S.A.R.”*

Si tratta della norma, contenente un vincolo di destinazione di natura non privata ma pubblica e internazionale, alla quale viene universalmente attribuito il merito della permanenza in Firenze e in Toscana delle opere d'arte che in seguito avrebbero costituito il nucleo della Galleria degli Uffizi e di altre Istituzioni museali.

Il Diamante non è espressamente citato nell'articolo, e nel successivo testamento redatto dalla Elettrice (copia in Archivio di Stato, Trattati internazionali XXLVII/I) in data 5.4.1739 (seguiranno vari codicilli che peraltro non toccano il punto che qui interessa) si dispone tra l'altro che *“le gioie che si troveranno nella sua eredità detratte quelle lasciate come legato come sopra (la precedente parte del testamento contiene una lunga serie di legati di gioielli a parenti, amici, ex servitori) se ne faccia inventario e si uniscino alle gioie provenienti dalla sua famiglia e che si chiamano dello Stato, all'effetto che l'uso di esse deve servire per ornamento dei Serenissimi Gran Duchi e Serenissime Gran Duchesse, regnanti in Toscana, per dovere tutte sempre, et in perpetuo, conservarsi in questa Città di Firenze, insieme con tutte le Statue, pitture, medaglie ed altre rarità singolari ritrovate nell'eredità della famiglia, già regnante della Serenissima Testatrice, ed a forma della Convenzione fatta con Sua Altezza Reale in Vienna ne' 31 ottobre 1737”*.

In altre parole, con il Testamento si ha la destinazione ad uso pubblico anche di tutte le gioie “personali” della Elettrice, destinate anch'esse a servire “per ornamento” dei Granduchi e loro consorti regnanti nel tempo, e l'uso della qualifica “regnanti” ancora una volta è di sostanziale rilievo: i gioielli Medici passeranno non a Francesco Stefano e suoi discendenti *uti personae*, ma ai “Granduchi regnanti” cioè a coloro che nel tempo rivestiranno la dignità e il titolo regnando effettivamente.

Non è peraltro minimamente dubitabile che il Diamante sia stato trasferito ai Lorena in virtù del Patto (atto di diritto internazionale) e non del testamento (atto di natura privata), in quanto il primo tratta dei beni pervenuto alla Elettrice dalla successione del fratello Gian Gastone (cioè i beni di “casa Medici”) mentre il testamento tratta dei beni acquisiti in proprio dalla Elettrice (grande appassionata di gioielleria) o pervenute dalla eredità materna. Per altro verso, la bellezza, la particolarità, la fama stessa della pietra la includevano già allora fra i beni destinati all'ornamento dello Stato e ad attirare la curiosità dei forestieri.

Le indicazioni del testamento peraltro sono utili per confermare definitivamente la condizione delle gioie “che si dicono dello Stato”, condizione rappresentata dalla inamovibilità dalla Città di Firenze, alla quale le gioie restano vincolate “per sempre e in perpetuo”.

Proseguendo nella analisi del Patto, pare non di poco rilievo notare che il cessionario non è Francesco Stefano *uti persona*, ma in quanto Granduca regnante (si veda al riguardo il preambolo ove fra le premesse viene indicato come “Gran Duca ora regnante”).

Nella stessa ottica assume rilievo la espressione “i suoi successori Granduchi”: non quindi gli eredi genericamente intesi, ma coloro che succederanno a Francesco Stefano come Granduca di Toscana,

3. La questione della proprietà.

Si pone peraltro una ulteriore questione che merita una attenta analisi: con l'espressione "Granduca regnante" si intende nel Patto la mera titolarità *de jure* ovvero anche l'esercizio de facto della sovranità sulla Toscana?

In altre parole, la pietra viene ceduta a Francesco Stefano e ai suoi successori in quanto effettivi governanti della Toscana, ovvero in quanto portatori del mero titolo granducale, senza la relativa potestà.

Nella relazione sulle trattative che hanno portato alla stipula del Trattato stilata da Ferdinando Bartolommei plenipotenziario mediceo si riporta che Francesco Stefano si opponeva a clausole "*riguardanti le persone di S.A.R. e suoi successori di attuali possessori della Toscana, perché se mai per mala sorte vi si introducesse un usurpatore perderebbero essi in tal caso ogni loro diritto*".

Secondo la posizione con tali parole espressa dalla parte lorenese, la titolarità dei beni ceduti (Diamante compreso) avrebbe dovuto essere legata al mero titolo di Granduca e svincolata dall'effettivo governo sulla Toscana.

Premesso che una tale conclusione non gioverebbe comunque alla causa degli attuali Asburgo-Lorena, in quanto nel 1870 gli Asburgo "toscani" abdicarono al titolo a favore dell'Imperatore Francesco Giuseppe e nel 1961 Otto di Asburgo-Lorena ha abdicato definitivamente alle pretese al trono, resta il fatto che le richieste allora avanzate da Francesco Stefano si scontrano con il testo del Patto (e anche del successivo testamento) che fa riferimento a Granduchi "regnanti" e soprattutto con le restanti disposizioni e la ratio dello stesso.

Nelle altre disposizioni della Convenzione l'Elettrice Palatina (art. II) attribuisce al nuovo Granduca, i beni allodiali (cioè le proprietà immobiliari non feudali) di casa Medici situate fuori di Toscana e tale attribuzione avviene senza vincoli, trattandosi di beni che in quanto fuori dal territorio granducale non possono in alcun modo essere definiti come "dello Stato", ma che appartengono ai Medici uti privati proprietari.

Per parte sua Francesco Stefano, oltre ad assicurare ad Anna Maria Luisa una rendita, residenza, servitori, arredi e tutto quanto necessario a garantirle uno status adeguato, ed oltre a nominarla Reggente in caso di sua assenza (art. XI, ma di fatto Anna Maria Luisa eviterà di esercitare le relative funzioni), da un lato (art. IV) si fa carico di tutti i debiti "privati" di casa Medici anche oltre il valore di quanto ricevuto e soprattutto, dall'altro (art. V) "si obbliga a mantenere il credito dei fondi pubblici".

Questa ultima previsione appare di particolare interesse: i titoli pubblici erano fondati sostanzialmente sul riconoscimento di elevati interessi il cui pagamento era effettuato con il ricavato delle gabelle, e la cui sostanziale garanzia era data proprio dai beni "di Stato" di proprietà medicea di cui all' art. III.

La cessione alla nuova dinastia dei beni di casa Medici appare dunque come strettamente legata alla assunzione da parte dei nuovi regnanti di una serie di obbligazioni, prima fra tutte quella relative al mantenimento e alla garanzia del debito pubblico toscano.

I beni medicei (Diamante compreso) passano ai Lorena anche (e soprattutto) perché questi si fanno garanti della stabilità del debito pubblico (nella sopra citata relazione del plenipotenziario Bartolommei appare evidente come questa fosse la maggiore preoccupazione della Elettrice, sempre alla ricerca della formalizzazione di clausole tali da assicurare la osservanza di tale obbligo).

Se la cessione dei beni medicei fosse avvenuta a favore di chi potesse fregiarsi del mero titolo granducale, senza esercitarne in concreto le prerogative e assumerne gli oneri tale scopo sarebbe stato del tutto frustrato.

Sia dal punto di vista testuale che da quello sistematico, pertanto, si deve concludere che il Diamante appartiene legittimamente a chi oltre ad avere il titolo di Granduca, sia l'effettivo "possessore" dello Stato e responsabile del suo funzionamento.

Conferma di quanto sopra, se ve ne fosse bisogno, è data dal fatto che, prima nel testamento, e poi nell'Inventario del 1740 (1741 secondo il calendario moderno) le gioie come il Diamante sono definite espressamente come "unite allo Stato" (allo Stato appunto e non al mero titolo Granducale).

Con il Plebiscito del 11-12/8/1860 peraltro l'elettorato toscano approvava la "unione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele" respingendo la alternativa del "regno separato".

Quel voto segna la fine del Granducato come unità indipendente e lo Stato toscano confluisce nel Regno d'Italia proclamato il successivo 17 marzo 1861.

Se ne deve concludere che sulla base del Patto non sussiste alcuna ragione legittimante la proprietà del Diamante in capo agli attuali Asburgo-Lorena, mentre il "successore" di Francesco Stefano secondo l'accezione del Patto diviene da allora il Regno d'Italia e adesso la Repubblica italiana.

4. Il vincolo di inamovibilità dalla Città di Firenze.

È ben vero che gli attuali detentori potrebbero astrattamente fondare la rivendicazione della proprietà del Diamante sul possesso di fatto ed il decorso del tempo, ma tali rivendicazioni troverebbero comunque il limite del "vincolo di destinazione" a Firenze della pietra e della natura, internazionale e non privata, del Trattato dal quale tale vincolo sorge.

La obbligatoria collocazione a Firenze del Diamante ne costituisce una caratteristica intrinseca, anche a prescindere dalla individuazione di chi ne sia oggi il proprietario legittimo.

In altre parole rispetto alla illegittimità di qualsiasi collocazione del Diamante fuori da Firenze rimane irrilevante se la proprietà appartenga agli attuali Asburgo-Lorena che detengono il gioiello, ovvero alla Repubblica Austriaca in virtù delle complesse vicende della, comunque vigente, cosiddetta *Habsburgergesetz*, ossia la legge costituzionale 3.4.1919 relativa alla espulsione degli appartenenti alla casa di Asburgo-Lorena e all'incameramento dei beni mobili e immobili "della Corte", ovvero ancora, come si ritiene, alla Repubblica Italiana subentrata al Regno d'Italia nella cui compagine era confluito, a seguito del ricordato plebiscito del 1860 il Granducato di Toscana, con i suoi beni "dello Stato", come del resto implicitamente riconosciuto dal Trattato di S.Germaine en Laye e dalla successiva Convenzione di Vienna, oppure ancora agli attuali rappresentanti della Casa Medici, che pur appartenendo ad un ramo collaterale rispetto a quello estintosi con Anna Maria Luisa, rivendicano il titolo granducale in virtù delle previsioni contenute nelle investiture papali).

Chiunque ne sia il legittimo proprietario il Diamante è indissolubilmente legato alla Città di Firenze, in quanto rientrante fra i beni di cui all'art. III della Convenzione che servono "per ornamento dello Stato, per utilità del pubblico, per attirare la curiosità dei forestieri": i beni non personali ma sostanzialmente "dello Stato" caratterizzati da una destinazione pubblica; (nella Convenzione compare *in nuce* non solo una chiara anticipazione della attuale normativa sulla tutela dei beni culturali ma anche la attuale distinzione codicistica fra demanio e patrimonio indisponibile da un lato e patrimonio disponibile dall'altro).

Quel legame è stato doppiamente violato a suo tempo da Francesco Stefano, quando subito dopo la morte della Elettrice ha spostato da Firenze a Vienna il Diamante (e numerosi altri gioielli) e quando, divenuto Imperatore pochi anni dopo, non ha prestato alla osservanza del Patto quella protezione che l'art. XIII all'Imperatore richiedeva.

Nondimeno, la natura internazionale della Convenzione fa sì che i vincoli ivi previsti, ed in particolare il vincolo di cui all'art. III permangano fermi nel tempo.

È proprio con riferimento alla esistenza e persistenza nel tempo di tali vincoli che nel Trattato di S. Germaine en Laye (artt.191-196 in particolare art.195 e relativo Allegato) viene prevista la necessità dell'esame da parte di una Commissione di giuristi appositamente nominata, della legittimità della asportazione dalla sede originaria in Italia, tra l'altro de " I gioielli della Corona (per la parte rimasta in seguito alla loro dispersione), i gioielli privati della Principessa Elettrice de'Medici..." ma la illegittimità della rimozione da Firenze di tali beni è talmente evidente che nella successiva Convenzione del 4.5.1920 la Repubblica Austriaca si impegna direttamente a restituire, senza necessità di attendere il parere della Commissione all'Italia i beni descritti nell'allegato all'art.195 fra i quali appunto i gioielli pervenuti agli Asburgo-Lorena dalla Elettrice Palatina, definitivamente riconoscendo così che la asportazione degli stessi da Firenze era avvenuta *contra jure*.

In esecuzione della Convenzione del 1920 furono effettivamente restituiti alcuni arredi e mobili, ma all'epoca il "Fiorentino", che gli Asburgo -Lorena avevano portato con sé non si trovava più in territorio austriaco per cui il governo della Repubblica Austriaca si limitò a riferire di essere impossibilitato alla restituzione.

5. Lo scambio di note del dicembre 1929 e la sua non decisività.

Né pare che sul perdurare nel tempo, fino alla attualità, del suddetto vincolo incida lo scambio di note intervenuto nel dicembre 1929 fra il Ministero degli Esteri e l'Avv. De Charmant, legale della ex Imperatrice.

In data 3.12.1929 il legale propone un Accordo in 5 punti al fine di dirimere le controversie fra l'Italia e gli Asburgo. Tali clausole riguardano l'accantonamento di una precedente intesa (non formalizzata), la rinuncia della ex Imperatrice ad ulteriori rivendicazioni su beni siti in territorio italiano, la restituzione di un libro raro (il Breviario di Ercole d'Este), la astensione da parte del Governo italiano dal rivendicare ulteriormente il Diamante ed il riconoscimento del "possesso e libera destinazione" dello stesso da parte degli Asburgo, il pagamento alla ex Imperatrice di 1 milione di lire (formalmente in compenso dei disagi sopportati per l'annullamento della precedente intesa). Le richieste vengono accettate con nota firmata Guariglia in nome del Ministro Dino Grandi ed il successivo 7/12/1929 il MAE (senza citare la parte dell'accordo relativa al Diamante) incarica l'Ambasciatore italiano a Berna di far esaminare il libro (che si trovava in quella Città) da un esperto e, in caso di conferma della autenticità, consegnare il milione di lire.

Particolare attenzione va riservata alla formula utilizzata per caratterizzare la richiesta asburgica relativa al Diamante, si chiede il riconoscimento della "libera disposizione" dello stesso: si tratta delle identiche parole che compaiono nell'ultimo comma dell'art.III del Patto di Famiglia con riferimento a "*Guardaroba, Mobili, Argenterie*" ai beni cioè che sono esclusi dal vincolo di destinazione a Firenze.

Sin troppo evidenti sono la consapevolezza da parte asburgica della sottoposizione del Diamante a quel vincolo e del perdurare dello stesso e l'intenzione di escluderlo, di fatto riportando il Diamante alla categoria dei beni medicei di scarso interesse e valore e come tali non indisponibili.

Anche se la richiesta è stata accettata dal Ministero degli Esteri, non può, ad avviso di chi scrive, ritenersi che il vincolo sia venuto meno.

Da un lato (ed in tal senso sono le conclusioni della Risoluzione della Commissione Cultura del Senato) una sostanziale sdemanializzazione come quella in oggetto avrebbe dovuto essere preceduta da un provvedimento amministrativo in tal senso: è vero che il Codice Civile 1865 all'epoca vigente non contemplava la distinzione fra beni patrimoniali indisponibili e disponibili

di cui al Codice attuale (v.art.828), ma è altrettanto vero che l'allora articolo 430 dopo aver proclamato la inalienabilità dei beni del demanio disponeva che i beni del patrimonio dello Stato potessero essere alienati solo nelle forme previste dalle leggi che li riguardavano, ed è ancora altrettanto vero che anche nella organizzazione dello Statuto Albertino, non rientrava certamente fra le competenze del Ministero degli Esteri pronunciarsi sulla natura e destinazione dei beni statali.

D'altro canto, e soprattutto, resta la constatazione che il vincolo di destinazione del Diamante non discende dalla natura intrinseca dello stesso o da un ordinario atto amministrativo, ma dalla previsione di un Trattato internazionale.

Ne consegue che un atto interno volto alla revoca del vincolo, anche ove esistente, non sarebbe stato comunque sufficiente, essendo invece necessario un atto "uguale e contrario" a quello all'origine dello stesso.

Si è già visto come la Convenzione di Vienna del 31/10/1737 abbia natura di Trattato internazionale; tale non è invece lo scambio di note fra MAE e ex Imperatrice, non si tratta di un accordo fra Stati, né di un atto destinato comunque a regolare la funzionalità di un apparato statale, ma soltanto di un accordo privatistico volto a regolare i rapporti di debito-credito fra uno Stato e una famiglia ormai privata.

In definitiva, pur tenendo conto del decorso del tempo e anche delle note del dicembre 1929 si deve concludere (si ribadisce, anche indipendentemente da ogni questione riguardo alla proprietà) per la non legittimità della collocazione del Diamante a Quebec o in qualsiasi altro luogo diverso da Firenze.